



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03065 DEL DEP. CATTANEO (res. n. 317 del 03 luglio 2024)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, con il quale il deputato interrogante, traendo spunto dalla vicenda giudiziaria che ha riguardato l'ex assessore ai servizi sociali del Comune di Cellino San Marco, solleva specifici quesiti in materia di incompatibilità del giudice e di tramutamento di funzioni giurisdizionali, ritenendo che l'attuale impianto normativo *“non appare ancora idoneo a garantire pienamente la effettiva terzietà ed imparzialità dell'agere degli uffici giudiziari”*, si rappresenta quanto segue.

I valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, intimamente collegati al principio del giusto processo, sono sommamente presidiati dagli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

Tale presidio costituzionale risulta finalizzato ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione – ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o mantenere un atteggiamento già assunto – scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima *res iudicanda* (*ex plurimis*, Corte Cost. sentenze n. 183 del 2013, n. 153 del 2012, n. 177 del 2010, n. 224 del 2001, n. 16 del 2022).

Al fine di dare attuazione a tali principi, l'attuale quadro normativo interviene su due fronti, prevedendo, da un lato, l'istituto della incompatibilità del giudice, che trova la sua compiuta disciplina negli articoli 34 e seguenti del codice di procedura penale, dall'altro, sul piano ordinamentale, regolando il mutamento delle funzioni giurisdizionali.

Con specifico riferimento all'istituto dell'incompatibilità, l'articolo 34 c.p.p. richiede, in specie, che il giudice non solo sia scevro di interessi propri ma sia anche *«sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia da decidere, formatesi in diverse fasi del giudizio in occasione di funzioni decisorie ch'egli sia stato chiamato a svolgere in precedenza»* (Corte Cost. sentenza n. 155 del 1996).

Secondo la costante giurisprudenza del Giudice delle leggi, sono quattro le condizioni che debbono ricorrere affinché si configuri una «attività pregiudicante» che rende costituzionalmente imposta la previsione di incompatibilità del giudice: *«In primo luogo, presupposto di ogni incompatibilità endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni che cadono sulla medesima res iudicanda. In secondo luogo - benché l'architettura del nuovo rito penale richieda, in linea di principio, che le conoscenze probatorie del giudice si formino nella fase del dibattimento - non basta a generare l'incompatibilità la semplice conoscenza di atti anteriormente compiuti, ma occorre che il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione di essi, strumentale all'assunzione di una decisione. In terzo luogo, tale decisione deve avere natura non «formale», ma «di contenuto»: essa deve comportare, cioè, valutazioni che attengono al merito dell'ipotesi dell'accusa, e non già al mero svolgimento del processo. Da ultimo, affinché insorga l'incompatibilità, è necessario che la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento, essendo del tutto ragionevole che, all'interno di ciascuna delle fasi, resti preservata «l'esigenza di continuità e di globalità»: prospettiva nella quale il giudice chiamato al giudizio di merito non incorre in incompatibilità allorché compia valutazioni preliminari, anche di merito, destinate a sfociare in quella conclusiva, venendosi altrimenti a determinare una*

«assurda frammentazione» del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (sentenze n. 153 del 2012 e n. 131 del 1996)» (Corte Cost., sentenza n. 16 del 2022).

In queste ipotesi il codice specularmente prevede l'obbligo di astensione a carico del magistrato e riconosce alla parte la facoltà di recusare il giudice.

Quanto al mutamento delle funzioni giurisdizionali, esso è disciplinato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160, innovato dalla legge 17 giugno 2022, n. 71, che consente, in estrema sintesi, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, e viceversa, per una sola volta nell'arco dell'intera carriera, a condizioni diverse a seconda del momento in cui detto cambio interviene, prevedendo, nel contempo, un regime intertemporale per i magistrati che, prima dell'entrata in vigore della novella, non hanno effettuato alcun passaggio o ne hanno effettuato almeno uno (e fino a tre).

Ora, sebbene il richiamato assetto normativo dovrebbe poter contenere il rischio paventato dall'interrogante rispetto al caso concreto dell'ex assessore ai servizi sociali del Comune di Cellino San Marco, nondimeno la vicenda in esame non può che rafforzare il convincimento di questo Governo sull'esigenza di portare a compimento l'attuazione del codice accusatorio attraverso la separazione della carriera giudicante dalla carriera requirente che finalmente garantirà effettività ai principi di terzietà e imparzialità del giudice.

In questa direzione si sta muovendo il Governo che nel mese di giugno scorso, in sintonia con la manifestata volontà parlamentare, ha presentato un proprio disegno di legge di revisione costituzionale attualmente in fase di esame in Commissione Affari Costituzionali.

Tale iniziativa, lungi dal volere alterare le prerogative di indipendenza della magistratura requirente, costituisce un punto qualificante del programma presentato ai nostri elettori, necessario per rendere la giustizia più efficiente.

Infine, quanto ai dati relativi ai tramutamenti di funzione, richiesti dall'interrogante, corre l'obbligo di evidenziare che essi non sono nella disponibilità di questo Dicastero, trattandosi di materia di esclusivo appannaggio dell'Organo di autogoverno della magistratura.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)